



209/06
209/06

N...863/2006 e
2944/2006
riunite.....R.C.

31 LUG. 2009

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano
il Tribunale di Savona
Sezione Unica Civile

N. 773/09 sent.

N. 2351 Cron.

in composizione monocratica, in persona del Giudice **Dott. Rosario Ammendolia**, ha pronunciato la presente

SENTENZA

N. 910 Rep.

definitiva nella causa iscritta al n. 863/2006 R.G.A.C. promossa da

Roberto Fresia, elettivamente domiciliato in Savona, Corso Italia 11/2, presso la persona e nello studio dell'avv. Viviana Pedrazzini, che lo rappresenta e difende giusta mandato a margine dell'atto di citazione;

Oggetto:
altre ipotesi di
responsabilità
extracontrattuale.

- attore -

contro

Gabriella Farrauto, elettivamente domiciliata in Savona, Corso XX Settembre 13/1, presso la persona e nello studio dell'avv. Giuseppe Farrauto e dell'avv. Luisa Alessandria, che la rappresentano e difendono giusta mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;

- convenuta -

e contro

Giuseppe Siri, elettivamente domiciliato in Savona, Corso XX Settembre 13/1, presso la persona e nello studio dell'avv. Giuseppe Farrauto e dell'avv. Luisa Alessandria, che la rappresentano e difendono giusta mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;

- convenuto -

e contro

Falco Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Michele Falco, elettivamente domiciliata in Savona, Corso XX Settembre 13/1, presso la persona e nello studio dell'avv. Giuseppe Farrauto e dell'avv. Luisa Alessandria, che la rappresentano e difendono giusta



mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;

- convenuta -

nonché nella causa riunita iscritta al n. 2944/2006 R.G.A.C. promossa da

Roberto Fresia, elettivamente domiciliato in Savona, Corso Italia 11/2, presso la persona e nello studio dell'avv. Viviana Pedrazzini, che lo rappresenta e difende giusta mandato a margine dell'atto di citazione;

- attore -

contro

Giovanni Battista Illiano Noceto, elettivamente domiciliato in Savona, Corso Italia 24/2, presso la persona e nello studio dell'avv. Renzo Brunetti e dell'avv. Raffaella Brunetti Buraggi, che lo difendono congiuntamente e disgiuntamente, giusta mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;

- convenuto -

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Roberto Fresia precisava le conclusioni come segue.



" Piaccia al Tribunale Ill.mo, relectis adversis:

- 1) in via pregiudiziale, confermare il provvedimento 18.1.2008 di riunione della vertenza R.G. 2944/2006 instaurata contro Noceto G.B. Illiano con quella precedentemente incardinata R.G. 863/2006 contro Farrauto Gabriella, il Direttore Lavori Geom. Siri Giuseppe e l'impresa esecutrice Impresa Edile Falco Costruzioni Srl, ex art. 274 cpc,
- 2) preliminarmente accertare e dichiarare con efficacia costitutiva ex nunc l'esatto confine tra le proprietà Fresia (fg. 4 mapp.1180) e Farrauto (fg.4 mapp 1322-1324 ora intestati a Santa Barbara con sede in Savona)
- 3) nel merito accertare e dichiarare che l'attività edilizia iniziata nella proprietà Farrauto in forza del Permesso a costruire PE 4446 del 26.7.2005, dopo un lungo periodo durante il quale il fronte roccioso della suddetta proprietà era rimasto totalmente impresidiato, nonché la presenza di scarichi beanti e la costruzione di un muro nella proprietà Noceto sono state le cause determinanti del fenomeno franoso che ha interessato la proprietà Fresia,
- 4) conseguentemente dichiarare tenuti e quindi condannare, a conferma dell'ordinanza del Dott. Marcello Bruno depositata il 22.2.2006, Farrauto Gabriella, il Direttore Lavori Geom. Siri Giuseppe e l'impresa esecutrice Impresa Edile Falco Costruzioni Srl, in via solidale tra loro, a compiere, completare e terminare a loro totali cure e spese le opere necessarie per la messa in sicurezza del versante di cui è causa secondo le indicazioni del CTU Ing. Sicca Andrea esposte nella sua relazione depositata il



23.12.2005 ed elaborate nel progetto del consulente di controparte Ing. Ciarlo per evitare ulteriori cedimenti della proprietà sovrastante Fresia,

5) conseguentemente dichiarare tenuto e quindi condannare Noceto G.B. Illiano alla totale demolizione del muro di cui è causa e alla realizzazione delle opere necessarie per la regimentazione delle acque meteoriche, a sue totali cure e spese, così come previsto nell'ordinanza sindacale n.42 del 8.10.2005 del Comune di Albissola Marina, con conseguente ripristino dei luoghi e/o realizzazione di quanto necessario per evitare danneggiamenti alla proprietà Fresia,

6) conseguentemente dichiarare tenuti e quindi condannare Farrauto Gabriella, il Direttore Lavori Geom. Siri Giuseppe, l'impresa esecutrice Impresa Edile Falco Costruzioni Srl e Noceto Giovanni B. Illiano, in via solidale tra loro o nella forma meglio vista, al rimborso di tutte le spese ed oneri sostenuti dell'attore per la progettazione e la realizzazione delle opere necessarie al contenimento e al ripristino della stabilità del versante presso la sua proprietà, compresi i maggiori costi sopportati per la mancata esecuzione in corso di giudizio da parte di Noceto G.B. Illiano delle opere di regimentazione delle acque e di demolizione del muro e/o di quanto necessario per l'eliminazione definitiva del pericolo di crollo, nonché per il mancato completamento in corso di giudizio da parte di Farrauto Gabriella, Siri Giuseppe e Impresa Falco Costruzioni Srl delle opere necessarie alla messa in sicurezza del versante così come progettato dal loro consulente Ing. Ciarlo, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria,



7) conseguentemente dichiarare tenuti e quindi condannare Farrauto Gabriella, il Direttore Lavori Geom. Siri Giuseppe, l'impresa esecutrice Impresa Edile Falco Costruzioni Srl e Noceto Giovanni B. Iliano, in via solidale tra loro o nella forma meglio vista, al rimborso di tutte le spese di consulenza sostenute dell'attore sia per le relazioni dei nominati CCTTUU, anche della fase cautelare, sia per quelle dei consulenti di parte, il tutto oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria.

8) conseguentemente dichiarare tenuti e quindi condannare Farrauto Gabriella, il Direttore Lavori Geom. Siri Giuseppe, l'impresa esecutrice Impresa Edile Falco Costruzioni Srl e Noceto Giovanni B. Iliano, in via solidale tra loro o nella forma meglio vista, al rimborso di tutte le spese sostenute dell'attore per aver dovuto abbandonare la propria casa di abitazione, sia per aver dovuto locare un'altra unità abitativa consona alle proprie esigenze familiari, sia per i danni materiali derivanti dal disagio e il continuo trasloco dei propri effetti personali e di quelli di tutti i membri della propria famiglia, anche da determinarsi in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria di legge,

9) conseguentemente dichiarare tenuti e quindi condannare Farrauto Gabriella, il Direttore Lavori Geom. Siri Giuseppe, l'impresa esecutrice Impresa Edile Falco Costruzioni Srl e Noceto Giovanni B. Iliano, in via solidale tra loro o nella forma meglio vista, al risarcimento dei danni morali, da quantificarsi in via equitativa, sopportati dal Sig. Fresia Roberto e dai membri della propria famiglia che tutt'ora vivono l'incertezza di una stabile sicurezza abitativa, dovendo ancor oggi abbandonare la casa familiare in



caso di allerta meteo, come disposto con ordinanza sindacale n.41 del 2.10.2006, con interessi di legge e rivalutazione monetaria, con ogni ulteriore consequenziale favorevole pronuncia di legge,

10) accertare e dichiarare che la tubazione delle acque nere di proprietà Noceto è stata abusivamente allacciata alla rete fognaria privata di comproprietà Fresia e conseguentemente condannare il Noceto G.B. Illiano a distaccare la propria tubazione da quella dell'attore a sue totali cure e spese, con ogni consequenziale favorevole pronunzia,

11) accertare e dichiarare, alla luce della relazione del CTU Geom. Gai, che anche il manufatto adibito a casa di civile abitazione costruito da Noceto G.B. Illiano non rispetta le distanze legali dalla proprietà Fresia e conseguentemente condannare il Noceto G.B. Illiano medesimo alla demolizione dei manufatti costruiti in dispregio alle prescrizioni di legge sulle distanze dal confine e dagli altri fabbricati preesistenti, con ogni consequenziale favorevole pronunzia,

12) rigettare tutte le domande avversarie, anche formulate in via riconvenzionale, con ogni consequenziale favorevole pronunzia,

13) dichiarare tenuti e quindi condannare Farrauto Gabriella e Impresa Falco Costruzioni, anche in solido tra loro, al risarcimento in favore del Signor Fresia Roberto dei danni da responsabilità processuale aggravata a norma dell'art.96 cpc per l'atteggiamento processuale adottato col proporre rispettive domande riconvenzionali, per i motivi tutti evidenziati in memoria depositata il 29.9.2006.




14) In via istruttoria qualora l'esito degli accertamenti tecnici e le prove documentali non fossero sufficientemente esaustivi a dimostrare la fondatezza di alcune domande e/o circostanze sollevate nei precedenti scritti difensivi, si insiste nel richiedere l'ammissione delle prove testimoniali sui capitoli già formulati nelle precedenti memorie.

15) Con vittoria delle spese di giudizio, compresa la fase cautelare e il procedimento di attuazione R.G1019/2006 davanti al G.I. Dott. Marcello Bruno, l'accertamento tecnico preventivo R.G. 1206/2006 davanti al G.I. Dott.ssa Lorena Canaparo e l'accertamento tecnico in corso di causa R.G. 863-1/2006 entrambi richiesti dalla difesa Farrauto.

Gabriella Farrauto precisava le conclusioni come segue.

7

 GIUDICE
dott. Rosario Ammendolia



Conclusioni per la convenuta Gabriella Farrauto, C.F. FRR GRL 69Q69 I480N, residente in Albissola Marina, Via Mascagni, n. 5/6, elettivamente domiciliata in Savona, C so XX Settembre n. 13/1, presso e nello studio dell'avv. Giuseppe Farrauto che la rappresenta e difende disgiuntamente con l'avv. Luisa Alessandria, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in causa:

"Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previa ammissione delle istanze istruttorie richieste e/o ritenute opportune o necessarie,

1) rigettare le domande proposte dall'attore nei confronti della convenuta sig.ra Gabriella Farrauto, per le causali di cui in atti, in quanto integralmente infondate in fatto ed in diritto;

2) in via subordinata, per la non creduta e denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avversarie, limitare gli interventi in capo alla sig.ra Gabriella Farrauto al solo ripristino della porzione di terreno di proprietà della stessa, come da ordinanza sindacale n. 41/2005 del Comune di Albissola Marina (cfr. prod. n.2);

3) comunque ed in ogni caso, vinte le spese di causa, sia della fase interdittale che di merito, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c."

Falco Costruzioni s.r.l. precisava le conclusioni come segue.



Conclusioni per la convenuta Falco Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, sig. Michele Falco, con sede in Torino, C.so Vercelli, n. 164, Part. I.V.A. 08888150011, elettivamente domiciliata in Savona, C.so XX Settembre n. 13/1, presso e nello studio dell'avv. Giuseppe Farrauto che la rappresenta e difende disgiuntamente con l'avv. Luisa Alessandria, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in causa:

"Piaccia al Tribunale III.mo, contrariis reiectis, previa ammissione delle istanze istruttorie richieste e/o ritenute opportune o necessarie,

1) in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo all'Impresa Falco Costruzioni S.r.l., per le causali di cui in atti e, conseguentemente, disporre l'estromissione dal presente giudizio, con condanna del sig. Roberto Fresia alla rifusione delle spese di causa, sia della fase cautelare che di merito, in favore della stessa;

2) nel merito, per la non creduta e denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione preliminare di cui al superiore punto 1), rigettare le domande proposte dall'attore nei confronti dell'Impresa Falco Costruzioni S.r.l.; per le causali di cui in atti, in quanto integralmente infondate in fatto ed in diritto;

3) in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dall'Impresa Falco Costruzioni S.r.l., dichiarare tenuto e, conseguentemente, condannare il sig. Roberto Fresia al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dall'Impresa Falco Costruzioni S.r.l. in conseguenza dell'illegittima condotta posta in essere dall'attore; e ciò nella misura emegenda in corso



di causa, eventualmente da determinarsi in via equitativa, maggiorata della svalutazione monetaria e degli interessi legali;

4) in via subordinata, per la non creduta e denegata ipotesi di accoglimento; anche parziale delle domande avversarie, limitare gli interventi in capo alla convenuta al solo ripristino della porzione di terreno di proprietà della sig.ra Gabriella Farrauto, come da ordinanza sindacale n. 41/2005 del Comune di Albissola Marina;

5) comunque ed in ogni caso, vinte le spese di causa, sia della fase interdittale che di merito, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c."

Giuseppe Siri precisava le conclusioni come segue.

10

IL GIUDICE
dott. Rosario Ammendolia



Conclusioni per il convenuto geom. Giuseppe Siri, C.F. SRI GPP 39T07 A166K, con studio in Albisola Superiore, C.so Ferrari, n. 119/1, elettivamente domiciliato in Savona, C.so XX Settembre n. 13/1, presso e nello studio dell'avv. Giuseppe Farrauto che lo rappresenta e difende disgiuntamente con l'avv. Luisa Alessandria, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in causa:

"Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previa ammissione delle istanze istruttorie richieste e/o ritenute opportune o necessarie,

1) in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo al Geom. Giuseppe Siri per le causali di cui in atti e, conseguentemente, disporre l'estromissione dal presente giudizio, con condanna del sig. Roberto Fresia alla rifusione delle spese di causa, sia della fase cautelare che di merito, in favore dello stesso;

2) nel merito, per la non creduta e denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione preliminare di cui al superiore punto 1), rigettare le domande proposte dall'attore nei confronti del Geom. Giuseppe Siri per le causali di cui in atti, in quanto integralmente infondate in fatto ed in diritto;

3) in via subordinata, per la non creduta e denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale delle domande avversarie, limitare gli interventi in capo al convenuto al solo ripristino della porzione di terreno di proprietà della sig.ra Gabriella Farrauto, come da ordinanza sindacale n. 41/2005 del Comune di Albissola Marina;

4) comunque ed in ogni caso, vinte le spese di causa, sia della fase interdittale che di merito, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c."

Giovanni Battista Illiano Noceto precisava le conclusioni come segue.

11

IL GIUDICE
dott. Rosario Ammendolia



a) chiede che il Giudice:

a.1 – trattandosi di atti posti in essere in epoca successiva ai termini originariamente assegnati per la produzione di documenti, tutti relativi ad opere successivamente realizzate nel fondo Noceto di cui si tratta, voglia acquisire i seguenti documenti, che deposita:

a.1.1 – progetto ing. Franco Rocciola 20 mag. 2008 “regimentazione acque meteoriche nel terreno in Albissola Marina” iscr. al C.al F.4 m.597;

a.1.2 – permesso di costruire del Comune di Albissola Marina 28-5-2008 n. 4626;

a.1.3 – relazione geologico tecnica dr. M.Volpati, relativa allo stesso progetto dep. presso Comunità Giovo il 25-6-08 e quindi presso il Comune di Albissola M. il 13-11-2008;

a.2 – relazione ing. F.Rocciola sullo stato avanzamento lavori di detto progetto 4-6-2009.

Dato che G.B.Iliano Noceto contesta le affermazioni di fatto dell'attore (di cui alle difese e dichiarazioni verbali dello stesso e suo difensore) e dichiara di NON ACCETTARE il contraddittorio su domande comunque proposte in giudizi diversi da quello in cui è stato chiamato il conchiudente (n.2944/2006 RGC Trib.SV) e/o tardivamente proposte da Fresia, per l'occorrenza modificata ogni diversa statuizione, voglia:

b.1 – DISPORRE la separazione del processo n.2944/2006 RGC da ogni altro;



b.2 – Ammettere tutte le prove dedotte dal conchiudente;
b.3 – Disporre la rinnovazione di CTU per quanto oggetto delle istanze formulate in atti dal conchiudente; quanto meno chiedere chiarimenti in ordine alle osservazioni e carenze della relazione dei CCTTUU illustrate nei verbali successivi al deposito della stessa nell'ATP;

b.4 – **RESPINGERE** le istanze istruttorie proposte dall'attore Roberto Fresia.

Con la premessa di quanto sopra richiesto precisa le **ALTRE conclusioni** specifiche come nella comparsa di costituzione e risposta 10-1-2007 e nella comparsa 18-2-2007, che si trascrivono:

"Piaccia al Tribunale; previa ammissione delle prove dedotte e deducende dal conchiudente e reiezione delle istanze istruttorie dell'attore e, per quanto occorra, riconosciuta la regolarità dei manufatti esistenti nel fondo del conchiudente, anche a modifica di diversi precedenti provvedimenti;

DICHIARARE inammissibili, improponibili, improcedibili tutte le domande proposte contro G.B. Iliano Noceto ed in ogni caso, RESPINGERE tutte le istanze, anche di riunione dei giudizi, ed istruttorie, nonché le domande proposte dall'attore contro il convenuto;

oltre, in accoglimento delle azioni riconvenzionali proposte da Giovanni Iliano Noceto:

a) ***procedere alla regolazione dei confini tra i terreni in Albissola Marina, iscr. al C.T. al F. 4 – a , ai mappali 597 e (già) 596 – ora 1180/c-;***

riconosciuta la situazione di pericolo incombente sulla proprietà Noceto da quella latitante dell'attore, CONDANNARE Roberto Fresia alla adozione delle cautele ed alla esecuzione delle opere necessarie per escludere tale pericolo, nonché a risarcire i danni



derivati e derivandi, nella misura emergenda al conchiudente, con le rivalutazioni e gli interessi di legge;

- c) *CONDANNARE Roberto Fresia a risarcire Giovanni B. Iliano Noceto degli oneri subiti per la costruzione del muro che attraversa il mapp.597 del F.4 - a di Albissola Marina, con le rivalutazione e gli interessi di legge;*
- d) *Dichiarare le opere eseguite da Roberto Fresia -come da espositiva della comparsa di costituzione dep. l'11-1-2007- negli immobili di sua proprietà in Albissola Marina, al F. 4 -a, mappale (già) 596 -ora mapp. 1180/a, 1180/b, 1180/c, in violazione delle distanze di legge, regolamenti e strumenti urbanistici vigenti e quindi CONDANNARE il suddetto alle demolizioni ed ai lavori che si rendono necessari per ripristinare tali previsti limiti;*
- e) Dare atto dell'avvenuta acquisizione alla rete pubblica fognaria di Albissola Marina della condotta che attraversa il fondo di proprietà Noceto iscr. al F.4 -a, mapp. 597 od, in via di subordine rispetto a tale presa d'atto, dichiarare che detta condotta non poteva essere eseguita e mantenuta, non esistendo alcuna servitù che la legittimi e quindi condannare Roberto Fresia a rimuovere la indicata porzione di fognatura.
- f) *Condannare altresì Roberto Fresia a risarcire a G.B.Iliano Noceto i danni subiti dal conchiudente, da liquidarsi in via di equità od in separato giudizio, -nella misura emergenda-*.

Con la vittoria delle spese ed onorari del giudizio."

Il tutto -in via istruttoria- previ:



- 1 - **ORDINE** al **Comune di Albissola Marina** di depositare gli atti relativi alle pratiche edilizie richieste da Roberto Fresia (di cui alle produzioni elencate sub II-g della comparsa di risposta);
- 2 - **Autorizzazione a Giovanni Battista Iliano Noceto a farsi rilasciare dall'Agencia Territorio di Savona** copia delle planimetrie relative ai frazionamenti elencati (vedasi capo II - a, di cui alla citata comparsa);
- 3 - **ammissione di prove per formale interrogatorio e testi** sulle circostanze di cui al capo **III-b.1** della medesima comparsa, e **per testi** sulla circostanza di cui alla **lettera 'd'** dello stesso capo, nonché sulla circostanza dedotta di seguito alle conclusioni della comparsa Noceto dep. l' 11-1-2007, con i testi già indicati.
- 4 - ammissione della **CTU tecnica** per gli accertamenti di cui alle conclusioni in tale difesa assunte e quelli di cui ai verbali di causa.

**** * * * * *

MOTIVI DELLA DECISIONE

PREMESSO

che Roberto Fresia, con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in data 7 ottobre 2005, si rivolgeva al Tribunale di Savona contro Gabriella Farrauto, Giuseppe Siri e Falco Costruzioni s.r.l., esponendo quanto segue:

"che il ricorrente è proprietario di un immobile di civile abitazione con circostante giardino sito in Albissola Marina, via Poggio dell'Orizzonte n.3 (estremi catastali: foglio 4 mappali 595 e 506);

che di recente in occasione degli eventi alluvionali verificatisi nel Comune di Albissola Marina, nel fondo sottostante ubicato in via Nomaxio di proprietà della Signora Farrauto Gabriella (estremi catastali: N.C.T. foglio 4 mapp.1324) si è verificato un movimento franoso con un fronte di circa ml 5,00 che ha provocato l'abbassamento del lato del giardino lato levante della sovrastante

15

IL GIUDICE
dott. Rosario Ammendolia



proprietà Fresia Roberto e la creazione di una fessurazione lungo la zona pavimentata in pietra di lucerna posta di fronte all'abitazione del medesimo Sig. Fresia Roberto;

che nel terreno sottostante di proprietà Farrauto Gabriella erano in corso lavori relativi al Permesso di costruire PE 4446 del 26.7.2005 — comunicazione inizio lavori 19.9.2005 — Direttore Lavori Geom. Siri Giuseppe con studio in Albisola Superiore Corso Ferrari n.119/1 — Impresa esecutrice Impresa edile Falco Costruzioni Srl con sede in Settimo Torinese via Consolata n.13;

- che, stante la possibilità di ulteriori frane e in considerazioni di eventuali peggioramenti delle condizioni meteorologiche, in seguito all'intervento 23.9.2005 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, il Comune di Albissola Marina ha ordinato al Sig. Fresia Roberto di sgomberare immediatamente l'immobile da lui utilizzato come abitazione, insieme con la moglie Costamagna Raffaella e le due figlie piccole Emilia ed Eleonora (cfr. certificato contestuale di residenza e stato di famiglia), e di provvedere alla messa in sicurezza del muro di recò, me della sua proprietà;

- che col medesimo provvedimento 23.9.2005 l'autorità comunale ha altresì ordinato alla Signora Farrauto Gabriella di "sospendere immediatamente i lavori inerenti al permesso di costruire n.4446 del 26/7/2005. a salvaguardia dell'incolumità delle persone, stante la possibilità di ulteriori frane.." e di "procedere alla messa in sicurezza del versante sottostante" la proprietà previa presentazione di relazione tecnica e ottenimento delle necessarie autorizzazioni entro trenta giorni dalla data di notifica dell'ordinanza in argomento;

- che infatti, a seguito dello smottamento verificatosi, il ciglio superiore della scarpata del terreno di proprietà Farrauto — che distava dal muro di cinta della proprietà Fresia da un minimo di m. 0,90 ad un massimo di m.3,60 - è franato fino a raggiungere le fondazioni del muro medesimo, provocando l'abbassamento (anche di oltre 15 cm.) di una estesa area del terreno del giardino Fresia e la



formazione di alcune preoccupanti fessurazioni, sia rilevate all'autorità comunale, sia ampiamente descritte della perizia 3.10.2005 dell'Ing. Savio di Savona;

- che, "seppur lo smottamento non abbia ancora pregiudicato le strutture in conglomerato cementizio armato della casa di abitazione Fresia, il provvedimento sindacale ha ordinato lo sgombero dell'alloggio, posto che in caso di precipitazioni prolungate e intense, peraltro prevedibili nella corrente stagione, l'azione erosiva dell'acqua e l'assoluta mancanza di protezione della scarpata di proprietà Farrauto produrrebbe un'ulteriore erosione sotto il muro di contenimento e la curva critica di distacco potrebbe facilmente estendersi fino a raggiungere e coinvolgere le fondazioni dell'abitazione, con evidente grave pericolo per l'incolumità delle persone in essa abitanti" (cfr. perizia Ing. Savio);

- che, quindi, il Sig. Fresia Roberto ha dovuto abbandonare con la sua famiglia la propria residenza abituale ed andare alla ricerca di una diversa soluzione abitativa, incontrando gravi difficoltà per reperire con regolare contratto di affitto un alloggio adeguato alle esigenze abitative della sua famiglia, vuoi per i comprensibili disagi e stress emotivi, soprattutto per le due bambine, provocati dal trasloco di quanto necessario e indispensabile per i quotidiani bisogni lavorativi e scolastici (attualmente il Sig. Fresia con una bambina è alloggiato presso la piccola casa della madre, mentre la Signora Costamagna Raffaella e l'altra bambina hanno trovato una momentanea sistemazione presso amici, ma si tratta ovviamente di una soluzione non accettabile);

- che nonostante pressanti richieste di intervento costruttivo e/o collaborativo con la proprietà Farrauto Gabriella, tramite i legali e i tecnici di fiducia, nulla è stato concretamente intrapreso per risolvere le gravi problematiche scaturite dal movimento franoso verificatosi interamente nel terreno di esclusiva proprietà Farrauto Gabriella, come rilevato dai Vigili del Fuoco e dall'autorità comunale;



- che, invero, dopo vari contatti telefonici rimasti infruttuosi, dopo un incontro di tutti i tecnici presso lo Studio Legale Giuseppe Farrauto 30.9.2005, dopo un sopralluogo congiunto 1.10.2005, nulla è stato in concreto realizzato, almeno per evitare ulteriori smottamenti del terreno di proprietà Farrauto, che da tempo trovasi in assoluto stato di abbandono (cfr. n.1 riproduzione fotografica realizzata alcuni anni or sono durante l'esecuzione di lavori edilizi nelle diverse proprietà confinanti);

- che ricorrono con palmare evidenza i presupposti di pregiudizio imminente e irreparabile, soprattutto in considerazione delle inevitabili piogge annunciate dalla stagione invernale ormai prossima, e di pericolo di danno per persone e cose onde è indispensabile assicurare provvisoriamente e speditamente gli effetti della decisione sul merito, considerata la necessità di intervenire in tempi brevissimi per evitare ulteriori cedimenti e/o danni irreparabili alla proprietà sovrastante del Sig. Fresia Roberto, che oltre tutto è rimasto, unitamente alla sua famiglia, senza la sua abitazione”;

che il ricorrente Fresia così concludeva in sede cautelare:

“1) dichiarare tenuto e quindi condannare la Signora Farrauto Gabriella, il Direttore Lavori Geom. Siri Giuseppe e l'impresa esecutrice Impresa Edile Falco Costruzioni Srl, in via solidale e/o alternativa tra loro all'esecuzione delle opere necessarie per la messa in sicurezza del versante e/o della scarpata sita nel terreno di proprietà Farrauto Gabriella (estremi catastali: N.C.T. foglio 4 mapp.1324) a loro totali cure e spese, onde evitare ulteriori cedimenti della proprietà sovrastante Fresia e del muro di recinzione;

2) dichiarare tenuto e quindi condannare la Signora Farrauto Gabriella, il Direttore Lavori Geom. Siri Giuseppe e l'impresa esecutrice Impresa Edile Falco Costruzioni Srl, in via solidale e/o alternativa tra loro all'esecuzione delle opere e dei rimedi necessari e indispensabili per l'eliminazione dei danni tutti arrecati alla proprietà sovrastante del Sig. Fresia Roberto, come risultanti dalla perizia



3.10.2005 dell'Ing. Savio di Savona, nonché al risarcimento dei danni morali e materiali subiti dal ricorrente e dalla sua famiglia;

3) disporre ogni altro provvedimento ritenuto opportuno e idoneo ad impedire ulteriori danni ed a salvaguardare i diritti per i quali si invoca tutela, in attesa che il Magistrato competente decida per il merito”;

che i resistenti Gabriella Farrauto, Giuseppe Siri e Falco Costruzioni s.r.l. si costituivano in sede cautelare depositando memoria difensiva nella quale esponevano in fatto quanto segue:

“Come è noto, nei giorni 10-11/9/2005, il Comune di Albissola Marina è stato colpito da una grave ed abbondante alluvione che ha cagionato ingentissimi danni anche nelle zone limitrofe.

A seguito dei sopracitati eventi, da ritenersi comunque straordinari, si è verificato lo smottamento di una porzione di terreno scosceso, per una lunghezza di circa 5.00 mt., all'interno della proprietà Farrauto e nella zona sottostante il muro in pietra posto a sostegno del fondo di proprietà del sig. Roberto Fresia.

Gli odierni resistenti hanno avuto notizia dell'avvenuto parziale smottamento in quanto il tecnico di fiducia del ricorrente, Geom. Nicola Guerci di Savona, ha contattato telefonicamente il Direttore dei Lavori informandolo che, a seguito delle predette precipitazioni, si era verificato un parziale cedimento del muro di contenimento in oggetto.

Successivamente, in data 30/9/2005, le parti si sono riunite presso lo studio dell'avv. Giuseppe Farrauto in Savona, al fine di raggiungere un accordo con riguardo alla messa in sicurezza del terrapieno e del sovrastante muro.

Si precisa che in tale circostanza erano presenti, oltre agli avv.ti Giuseppe Farrauto e Viviana Pedrazzini, l'ing. Edoardo Savio ed il geom. Nicola Guerci, in qualità di tecnici di fiducia del sig. Roberto Fresia, nonché l'ing. Giovanni Ciarlo ed il Direttore dei lavori, Geom. Giuseppe Siri, nell'interesse della sig.ra GABRIELLA FARRAUTO.

Durante tale incontro, le parti hanno conferito mandato congiunto agli Ingegneri Edoardo Savio e Giovanni Ciarlo, affinché concordassero la



tipologia e la natura degli interventi necessari a prevenire il pericolo di ulteriori smottamenti, individuando le rispettive e reciproche obbligazioni dei soggetti interessati.

Il giorno seguente, 1/10/2005, i tecnici Ing. Edoardo Savio, Ing. Giovanni Ciarlo e Geom. Giuseppe Siri hanno effettuato un sopralluogo congiunto sul terreno per cui è causa.

In attuazione di quanto concordato, la sig.ra GABRIELLA FARRAUTO si era sin da subito resa disponibile a permettere, senza alcuna limitazione, l'accesso alla sua proprietà per consentire a controparte di eseguire gli interventi necessari alla messa in sicurezza del muro.

Tali incontestabili circostanze sono state ampiamente confermate anche dall'Ing. Giovanni Ciarlo nell'elaborato peritale 18/1012005, di seguito prodotto (si veda pag. 3 della relazione tecnica - prod. n. 10).

Il consulente ha espressamente affermato che le trattative tecniche si sono interrotte a seguito della proposizione della presente azione giudiziaria da parte del sig. Fresia.

Da quanto sopra esposto emerge in modo inequivoco che l'atteggiamento degli odierni resistenti è sempre stato improntato alla massima correttezza ed alla più ampia disponibilità a risolvere la vertenza in oggetto.

Al contrario, sin da ora deve essere stigmatizzato il comportamento del ricorrente il quale, dopo aver concordato una soluzione congiunta, ha intrapreso la presente azione senza neppure comunicare la sua intenzione di interrompere le trattative in corso.

Pertanto, non corrisponde al vero quanto affermato dal sig. Roberto Fresia con riguardo alle "pressanti richieste di intervento costruttivo e/o collaborativo", che sarebbero rimaste inevase, nonché ai "vari contatti telefonici rimasti infruttuosi".

Infatti, non appena gli odierni resistenti hanno ricevuto dal Geom. Nicola Guerri "informale" notizia del parziale cedimento, si sono tempestivamente attivati prendendo accordi con controparte, come



dimostra l'avvenuto incontro del 30/9/2005 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Farrauto.

Parimenti, è del tutto infondata la circostanza in base a cui "nel terreno sottostante di proprietà di Gabriella Farrauto erano in corso lavori relativi al permesso di costruire PE 4446 del 26/7/2005...".

Si precisa infatti che, ad oggi, nessuna opera relativa al permesso di costruire sopra citato è mai stata eseguita e/o iniziata sul terreno di proprietà della sig.ra GABRIELLA FARRAUTO.

Ed invero.

Sebbene la comunicazione di inizio lavori rechi la data del 19/9/2005, in realtà l'inizio delle opere in oggetto era stato posticipato, su espresso accordo tra la committenza e l'impresa FALCO COSTRUZIONI S.R.L., in considerazione delle abbondanti piogge verificatesi in quel periodo.

In seguito, i lavori sono rimasti sospesi poiché il Comune di Albissola Marina ha emesso l'ordinanza sindacale n. 40 -prot. n. 16554- (di cui alla produzione -b- avversaria), notificata alle parti in data 23/9/2005.

A riprova di quanto sopra esposto, si sottolinea che l'Impresa FALCO COSTRUZIONI S.R.L. non ha ancora provveduto a trasportare presso il cantiere i macchinari e le attrezzature necessarie per l'esecuzione dei lavori.

L'unico macchinario presente in loco, ossia un escavatore, è stato ivi trasportato in data 22/9/2005 dal sig. Domenico Alfero, titolare della ditta Albiscavi di Albisola Superiore, ed è rimasto, per ovvie ragioni, inutilizzato";

che il Giudice designato, dott. Marcello Bruno, disponeva ctu, conferendone incarico all'ing. Andrea Sicca, che, nella relazione tecnica datata 22 dicembre 2005, così descriveva il fenomeno franoso e individuava le cause:

"Il fenomeno, lamentato dal ricorrente come "un movimento franoso, con un fronte di circa 5,00 m" e riconosciuto da parte convenuta come "smottamento di una porzione di terreno scosceso" sussiste, [...] Sussiste altresì [...]."



- *abbassamento dell' angolo sud - est del giardino annesso alla villa*
...;
- *deformazioni verticali ed orizzontali con fratture - anche recenti- del muro di sostegno sottostante;*
- *formazione e/o allargamento di fratture e filature passanti nel pavimento del giardino. Non risultano per contro tracce di significativi interventi operativi compiuti recentemente dai residenti nell' ambito della loro proprietà sottostante. [...] L' entità dimensionale del fenomeno é limitata a 5,00 m circa di estensione - localizzati all' estremità verso levante del muro di sostegno di proprietà del ricorrente - muro della lunghezza complessiva di 16,70 m. Di maggior rilievo l' entità del fenomeno sul piano degli effetti provocati, effetti consistenti principalmente:*
 - *nella compromissione dei piani di fondazione del muro stesso, causata dall' azione dilavante delle acque alluvionali;*
 - *nel conseguente dissesto della struttura muraria soprastante, con la formazione e/o ampliamento di fratture scomposte;*
 - *nella formazione di nuove fessure nella pavimentazione del giardino e nell'aggravamento di quelle preesistenti. [...]*

Le cause predisponenti degli effetti descritti risiedono nelle caratteristiche dell' ambito in cui questi si sono manifestati, ambito situato in zona intensamente urbanizzata e costituito da un vecchio fronte di cava di elevata acclività, con altezza di circa 15,00 metri, formato da rocce estremamente fessurate e fratturate (Graniti del Torrente Letimbro), con piani di discontinuità fortemente inclinati. Le esigue coltri sciolte che ricoprono parzialmente il ciglio del fronte di cava, costituite da limo sabbioso di potenza decimetrica e ricoperte da vegetazione spontanea, mostrano una elevata propensione allo scoscendimento in presenza di consistenti precipitazioni atmosferiche, propensione dovuta - oltre che alla loro qualità - alla completa assenza nella scarpata di idonei presidi destinati alla raccolta ed allo smaltimento delle acque di pioggia.



Tale propensione si accompagna con le caratteristiche costruttive del muro di sostegno del ricorrente, situato alla sommità della scarpata, caratteristiche sufficienti a sopportare le normali spinte prodotte dal riempimento retrostante, come avvenuto fino ad ora, ma inadeguate al contesto geomorfologico in cui opera, soprattutto a causa della sua vicinanza al ciglio della scarpata rocciosa.

In tale contesto, caratterizzato da ridotte condizioni di stabilità, gli eventi alluvionali verificatisi nei giorni 9 e 10 Settembre scorso hanno costituito le cause determinanti di quanto accaduto, con le conseguenze descritte, in cui ha svolto un ruolo preminente il muro trasversale esistente nella proprietà di terzi adiacente a quella del ricorrente sul lato di levante, muro di recente costruzione, emergente dal suolo con un' altezza libera di 1,10-1,20 m circa. Tale muro 'trasversale alla linea di pendenza della scarpata' ha impedito il libero scorrimento delle acque verso valle e, per effetto della pendenza naturale del terreno, ha dirottato il deflusso laterale delle stesse verso ponente, concentrandolo alla base del muro di sostegno della proprietà del ricorrente e provocandone il dissesto statico seguito al movimento franoso di cui a ricorso.

*L' evento - deducibile con chiarezza dalla situazione orografica del sito - é anche testimoniato dall' abbattimento subito per la violenza delle acque dalla vegetazione spontanea situata sul percorso dell' avvenuto ruscellamento. [...] A causa dell' avvenuto dissesto il manufatto del ricorrente presenta allo stato **un evidente pericolo di rovina**, specie in presenza di possibili precipitazioni atmosferiche di elevata intensità, e potrebbe porre a rischio la stessa stabilità del retrostante fabbricato abitativo del ricorrente, le cui strutture fondazionali non sono note né indagabili allo stato. L' attuale stagione, con la ricorrente possibilità di precipitazioni piovose intense, impone nella situazione descritta l' adozione di tempestivi provvedimenti volti ad evitare la reale possibilità di ulteriori franamenti ed il rischio di crolli anche disastrosi, rischio che ha indotto il Comune*



competente ad ordinare al ricorrente lo sgombero immediato della propria abitazione.

[...] **intervento prioritario**, non procrastinabile nella situazione attuale, deve essere rivolto anzitutto alla **disciplina delle acque meteoriche** - ora ostacolate dal già menzionato "muro-diga" - costruito nell' adiacente proprietà di terzi, lato di levante - e ad impedire, con l' esecuzione di adeguate opere di raccolta e di canalizzazione, il ripetersi del già avvenuto ruscellamento delle acque stesse verso l' adiacente muro di sostegno dissestato in proprietà Fresia.

Allo stato non può garantirsi con certezza che la eventuale ripetizione di un tale evento non provochi il crollo del muro instabile, lo scoscendimento del retrostante terreno di riporto e la compromissione delle condizioni di stabilità del fabbricato sui propri piani fondazionali [...] Il dissesto statico già subito dal muro in questione e le sue caratteristiche strutturali di origine, associate alle condizioni del versante in cui è collocato, rendono improponibile sul piano tecnico il suo recupero funzionale e non consentono - a parere dello scrivente - l' esecuzione di opere provvisoriale di apprezzabile utilità. L' azione di rilievo svolta dal manufatto per il contenimento del terreno coltivabile destinato a giardino e - soprattutto - per la stabilità del retrostante edificio residenziale del ricorrente, impone invece la sua **graduale demolizione e la successiva ricostruzione** con caratteristiche idonee all' ambito in cui il manufatto è inserito.

[...] Le ridotte condizioni di stabilità del fronte di cava descritto, determinate dalle sue caratteristiche geomorfologiche (roccia estremamente fratturata e fessurata, con piani di discontinuità molto inclinati) ed aggravate dall' assenza di presidi destinati alla disciplina delle acque meteoriche, impongono innanzitutto l' **esecuzione di interventi di stabilizzazione del versante attraverso la costruzione di strutture di contenimento e di sostegno fondate**



su pali, ai quali ultimi dovrà essere affidata la duplice funzione di trasmettere i relativi carichi in profondità e di costituire una opportuna chiodatura della porzione più elevata del fronte roccioso.[...] A valle delle costruende strutture dovranno essere eseguite adeguate opere (cunette, pozzetti, canalizzazioni) per la raccolta e l' esaurimento delle acque meteoriche [grassetto dello scrivente]";

che il Tribunale di Savona, in persona del dott. Marcello Bruno, con ordinanza resa fuori udienza in data 22/2/2006, osservava:

che l'intervento prioritario per ovviare al pericolo per la proprietà del ricorrente consisteva in un opera da eseguirsi sul fondo di un terzo [Noceto], non parte in giudizio;

che non poteva essere adottato alcun provvedimento nei confronti del terzo;

che non poteva disporsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo, trattandosi di procedimento cautelare;

che, tuttavia, dovevano ordinarsi opere di consolidamento anche sul fondo dei convenuti, sebbene non prioritarie;

che il dott. Bruno, quindi, accoglieva il ricorso e così disponeva:

"ordina a Farrauto Gabriella, al direttore dei lavori geom. Siri Giuseppe e all'impresa esecutrice Impresa edile Falco Costruzioni sri, in via solidale tra loro, l'esecuzione delle opere necessarie per la messa in sicurezza del versante oggetto di causa nel terreno di proprietà Farrauto Gabriella, a loro cure e spese, onde evitare ulteriori cedimenti della proprietà sovrastante Fresia, secondo quanto indicato dal c.t.u. ing. Andrea Sicca alle pagine 11 e 12 della relazione di c.t.u. depositata il 23/12/2005 e nell'allegata tavola sub 5";

che Gabriella Farrauto, Giuseppe Siri e Falco Costruzioni s.r.l. interponevano reclamo;

che il collegio accoglieva parzialmente il reclamo, in punto condanna di Giuseppe Siri e Falco Costruzioni s.r.l. alla esecuzione delle opere necessarie, ravvisando in capo agli stessi il difetto di legittimazione passiva,



ma confermava, per la restante parte, nei confronti della sola Gabriella Farrauto, il provvedimento reclamato;

che Gabriella Farrauto, Giuseppe Siri e Falco Costruzioni, in pendenza di reclamo, depositavano ricorso per accertamento preventivo *ante causam* (datato 19 aprile 2006 e allibrato al n. R.G. 1206/2006), volto a fotografare la situazione dei luoghi preesistente alla esecuzione dell'ordinanza cautelare emessa dal dott. Marcello Bruno;

che, nell'ambito di tale procedimento di ATP, è stata depositata relazione dal consulente dott. ing. Enzo Galliano in data 4/7/2006;

che, sempre nelle more del reclamo (in data 3 aprile 2006), Roberto Fresia depositava ricorso per l'attuazione del provvedimento cautelare (R.G. 1019/2006), successivamente estinto con provvedimento del 6/7/2007;

che Roberto Fresia, con atto di citazione a comparire all'udienza del 7 luglio 2006, conveniva nel presente giudizio Gabriella Farrauto, Giuseppe Siri e Falco Costruzioni s.r.l., richiamando le deduzioni svolte nel procedimento cautelare e manifestando la volontà di introdurre il giudizio di merito ex art. 669 *octies* c.p.c., nonché illustrando ulteriormente in fatto:

che, nel frattempo, il Sig. Fresia Roberto ha dovuto abbandonare con la sua famiglia la propria residenza abituale ed andare alla ricerca di una diversa soluzione abitativa, stipulando il contratto di affitto 11.10.2005 registrato il 18.10.2005 (prodotto all'udienza del 21.10.2005) che lo obbliga a pagare un canone di locazione mensile pari a €650,00 oltre le utenze e i consumi e le spese di stipulazione e registrazione del contratto medesimo, oltre a subire comprensibili disagi e stress emotivi, soprattutto per le due bambine e la moglie Costamagna Raffaella che si trova attualmente sotto controllo medico-neurologico (cfr. certificato 7.2.2006 Asl. 22 del Dr. Marco Aguggia: doc. 3 che si produce);

che Roberto Fresia, "a seguito delle difese svolte dai convenuti, e soprattutto di quanto evidenziato nella relazione del ctu ing. Andrea Sicca e successivamente rilevato dall'ordinanza 22/2/2006" chiedeva l'autorizzazione a chiamare in causa il terzo Giovanni Noceto, quale proprietario del terreno



confinante, nel quale si troverebbe la struttura definita "muro-diga" dal ctu Sicca;

che, dunque, Fresia chiedeva, anche a conferma dell'ordinanza resa dal dott. Marcello Bruno, la condanna dei convenuti, e del terzo chiamato Giovanni Noceto, ad eseguire le opere necessarie ad evitare futuri ed ulteriori cedimenti, nonché a risarcire i danni tutti subiti da Roberto Fresia e dalla Famiglia;

che Gabriella Farrauto, Giuseppe Siri e Falco Costruzioni s.r.l. si costituivano in giudizio con distinte comparse di risposta e, chiedendo il rigetto della domanda attorea, esponevano quanto segue:

che le cause predisponesti il fenomeno franoso (fronte di cava di elevata acclività formato da rocce estremamente fessurate e fratturate), nonché le cause determinanti (ruolo preminente del muro trasversale esistente nella proprietà Noceto), sono estranee al controllo dei convenuti;

che Gabriella Farrauto è danneggiata (e non responsabile) del fenomeno franoso per cui è causa;

che Roberto Fresia ha ommesso, nel corso degli anni, di effettuare gli indispensabili interventi manutentivi sul muro di contenimento di sua proprietà;

che i cedimenti e le lesioni presenti nel muro e nel piazzale antistante all'abitazione del sig. Roberto Fresia sono sicuramente di antica data e denotano la totale mancanza di regimazione e di raccolta delle acque superficiali nella proprietà dell'odierno attore;

che le cause del cedimento del muro Fresia vanno così individuate:

- peso del muro;
- ridotte dimensioni delle fondazioni;
- spinte orizzontali;
- mancata regimazione delle acque a monte;
- piantumazione di due pesantissime palme nel giardino Fresia;

che non corrisponde al vero la circostanza in base alla quale, nel



terreno sottostante di proprietà Gabriella Farrauto, erano in corso lavori relativi al permesso di costruire P.E. 4446 del 26/7/2005; che, in ogni caso, Gabriella Farrauto sta ottemperando all'ordinanza sindacale n. 41/2005 relativa alla messa in sicurezza del versante sottostante il muro Fresia;

che Gabriella Farrauto, in data 3/8/2005, stipulava contratto preliminare di compravendita con il sig. Sergio Di Fonzo di Albisola Marina, in virtù del quale Gabriella Farrauto si obbligava a consegnare al promittente acquirente l'edificio bifamiliare perfettamente ultimato, entro la data del 31/12/2006;

che, a seguito del provvedimento cautelare concesso in accoglimento del ricorso Fresia, Gabriella Farrauto ha dovuto sospendere ogni attività, per non mutare lo stato dei luoghi, e non ha potuto adempiere al contratto preliminare, nei termini indicati;

che Roberto Fresia deve essere condannato al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., in quanto ha agito in malafede;

che, dunque, i convenuti chiedevano il rigetto della domanda attorea e la condanna per responsabilità aggravata;

che Gabriella Farrauto e Falco Costruzioni s.r.l. chiedevano altresì, in via riconvenzionale, il risarcimento del danno;

che il GOT dott. Marco Peluso, che precedentemente aveva in trattazione la causa, respingeva l'istanza di autorizzazione alla chiamata del terzo Noceto, con decreto depositato in data 28/6/2006, "*considerato che il terzo sig. Noceto Giovanni è parte nel giudizio ex art. 700 c.p.c. 2831/2005*" e "*che il presente procedimento è il merito del cautelare di cui sopra*";

che, con atto di citazione a comparire all'udienza del 2 febbraio 2007, Roberto Fresia introduceva, nelle more, autonomo giudizio nei confronti di Giovanni Battista Illiano Noceto (R.G. 2944/2006), chiedendone la riunione al giudizio R.G. 863/2006, ed ivi concludeva per la condanna del Noceto:

- alla demolizione del cd. muro-diga che avrebbe convogliato le acque meteoriche alla base del tratto di muro, poi smottato;
- a distaccare la propria tubazione delle acque nere da quella del



Fresia;

- a demolire le strutture edificate in violazione delle distanze legali (manufatto adibito a civile abitazione);
- al risarcimento del danno;

che Giovanni Battista Illiano Noceto si costituiva con comparsa di risposta depositata in data 11 gennaio 2007 esponendo quanto segue:

a) il cd "muro", (dall'attore detto : "/diga") sito nel fondo di proprietà del conchiudente in Albissola Marina F. 4 - a, m. 597, non ha --né può avere- influenza di sorta sul regime di regimentazione delle acque del latistante fondo di proprietà dell'attore (già m. 596 del CT.) - sito ad ovest di quello del Noceto -, per la semplice (quanto "classica") circostanza che questo "NON PENDE" verso il fondo Fresia, essendo esso declive, da nord a sud (con accentuata pendenza) e, da ovest ad est (con attenuata pendenza);

b) la condotta fognatizia, che corre su tale proprietà del deducente- è stata acquisita alla rete del Comune di Albissola Marina -comunque tale deve ritenersi- fin dal 12 giu 1998 e quindi jure il conchiudente scarica in esso i reflui derivanti dal manufatti esistenti nel proprio terreno;

c) ove tale condotta potesse non ritenersi "acquisita" dalla PA., essendo essa totalmente sostituita nei materiali esistenti in anni successivi al 1988, correndo nel fondo Noceto, dovrebbe essere rimossa, non esistendo alcuna servitù gravante su tale fondo ed a favore di quelli di vicini;

d) considerato quanto statuito (pur in giudizio vertito tra terzi, cioè il dante causa del G.B. Illiano Noceto e la proprietaria di mappale sito ad est del fondo del conchiudente dal Tribunale di Savona 24 nov. /18 dic. 1978 n. 409, nel giudizio 846/1976 RGAC) il confine tra il mapp. (già) 596 (del Fresia) ed il mapp. 597 (di Noceto) del CT di Albissola M. F. 4 a - NON è quello addotto dall'attore, bensì quello spostato di m 2,20 ad ovest, che deriva dalla misurazione di metri lineari 19 intercorrenti dal confine ad est con il mapp. 577.



[...] Nel corso degli anni '90 del secolo scorso (molto tempo prima che iniziassero opere nella porzione del fondo ex 585), si sono verificati cedimenti (o "sganciamenti") del muro (che contiene il terrapieno, con sovrastanti alberi di alto fusto) del fondo Fresia (mapp. 596) - lato sud- verso il centro di tale muro, prospiciente la proprietà Farrauto (porzione del mapp. - già- 585 - ora 1324 -) - distanti dall'angolo ovest del fondo Noceto (mapp. 597)-.

Di conseguenza, l'odierno attore - all'epoca - ha eseguito opere di ripristino di tale muro. Da ciò derivano:

- la manifesta estraneità di Noceto rispetto alle domande risarcitorie per fatti successivi, che -secondo Frena- sarebbero intervenuti nella proprietà Farrauto, nonché

- una ragione di danni da pericolo incombente dalla proprietà dell'attore verso quella del deducente (non per quanto intervenuto nella proprietà Farrauto, bensì per la preesistente condizione geologica del fondo di cui al mapp. 596), nonché la conseguente

- OPPOSIZIONE alla istanza di riunione del presente con il giudizio pendente avanti allo stesso Tribunale (come chiesto dall'attore), non esistendo connessioni soggettive od oggettive, e poiché le domande NON dipendono comunque dal medesimo titolo.

Dopo le (prodotte) ordinanze del Sindaco di Albissola Marina (cioè dopo il 1990 e prima del 1993) Noceto ha costruito il -muro- al quale si riferisce la citazione - a protezione - verso valle della fognatura, che attraversa la proprietà dello stesso Noceto (iscr. al mapp. 597) da ovest ad est, con creazione - lungo tutta la fronte di esso - di fori (o "barbacani") per l'agevole fuoriuscita di acque (di scolo da nord).

Poiché a ciò Noceto fu costretto dal atto che Fresia [...] NON ha adempiuto all'ordine impartitomi dalla PA, l'odierno attore è tenuto a risarcire Noceto degli oneri che a questo sono derivati, con rivalutazioni ed interessi. [...] Fresia, quando -negli anni '90 del secolo scorso - si otturava la fognatura nel suo terreno (quella stessa che, in successivo tratto, attraversa il fondo Noceto, iscr. al mapp.



597) più volte ha richiesto al Comune di Albissola Marina di far intervenire la impresa di manutenzione cui l'Amministrazione si rivolgeva, per il ripristino della funzionalità, ed il Comune ha provveduto a cura e spese della medesima Amministrazione. A seguito degli assenti richiesti [...] Fresia ha fatto emergere fuori terra quello – in precedenza interrato - esistente al lato est della propria casa, con ciò ponendo in essere un manufatto in violazione delle norme applicabili sulle distanze dai confini e dalle costruzioni”;

che, quindi, il Noceto concludeva chiedendo il rigetto delle domande attoree e svolgendo le seguenti domande riconvenzionali:

- regolamento di confini tra i mappali già 596 e già 597;
- risarcimento dei danni derivati e derivanti alla proprietà Noceto dalla confinante proprietà Fresia;
- condanna del Fresia al rimborso degli oneri sostenuti da Noceto per la costruzione del muro che attraversa il mappale già 597;
- condanna del Fresia alla demolizione delle opere costruite sul fondo già 597 in violazione delle distanze;
- dichiarazione della avvenuta acquisizione alla rete pubblica fognaria della condotta che attraversa il fondo Noceto (già 597) o, in subordine, condanna del Fresia a rimuoverla, con risarcimento del danno;

che Gabriella Farrauto, Giuseppe Siri e Falco Costruzioni s.r.l., con ricorso depositato in data 14 dicembre 2006, introducevano incidente di accertamento tecnico preventivo in corso di causa ordinaria 863/2006, esponendo:

“[...] mentre sono in corso di ultimazione le opere di messa in sicurezza del versante soprastante al terreno di proprietà Farrauto Gabriella (opere di cui al progetto tecnico redatto in data 13/6/2006 dall'ing. Giuseppe Ciarlo di Savona), sono emerse rilevanti novità in merito alla presente causa.

Come si evince dalla relazione tecnica 18/11/2006 redatta dal Geom. Giuseppe Siri (prod. n. 7), sono stati realizzati, sul versante oggetto



degli interventi di messa in sicurezza, tre ordini di muri di sostegno in calcestruzzo armato, impostati su micropali.

Il completamento dell'ultimo muro di sostegno ha consentito di esaminare più da vicino lo stato del muro in pietra che funge da sostegno del terrapieno del giardino di proprietà del sig. Roberto Fresia.

Orbene, dall'esame visivo del muro in oggetto, è emerso quanto segue:

1) conformemente a quanto già dichiarato dall'Ing. Enzo Galliano nell'elaborato peritale di cui alla prod. n. 6, detto muro è stato realizzato con caratteristiche statiche assolutamente inadeguate alla sua funzione (cfr. fotografia n. 3 di cui alla prod. 7);

2) l'evento franoso lamentato dal sig. Roberto Fresia non ha minimamente interessato la fondazione del muro di proprietà Fresia (cfr. fotografia n. 4 di cui alla prod.n. 7);

3) la probabile causa (o con-causa) della lesione subita dal muro è rappresentata da un tirante di ancoraggio proveniente da un palo della linea telefonica (cfr. fotografia n.5 di cui alla prod. n. 7);

4) da un recente rilievo topografico è risultato che il confine della proprietà Fresia non coinciderebbe con l'allineamento del muro di sostegno de quo, bensì detto confine risulterebbe essere esterno al citato muro di contenimento, ad una distanza all'incirca di m. 0,80/1,00 dalla costruzione.

E' pertanto evidente che l'ordine di esecuzione delle opere di consolidamento del versante soprastante alla proprietà della sig.ra Gabriella Farrauto avrebbe dovuto essere rivolto non all'odierna ricorrente, bensì al sig. Roberto Fresia.

Per tutte le sopra esposte ragioni è assolutamente necessario procedere all'espletamento di un accertamento tecnico in corso di causa.

E' certo, infatti, che l'ultimazione delle opere di messa in sicurezza del versante impedirebbe, in via definitiva, la verifica dello stato dei luoghi



qua ante ed, in particolare, dello stato del muro di contenimento sito nella proprietà del sig. Roberto Fresia; ciò con conseguente impossibilità di fare chiarezza sulle cause (e sulle relative responsabilità) degli eventi lamentati dal sig. Roberto Fresia”;

che, nell'ambito dell'incidente di ATP, lo scrivente, su istanza di parte Fresia, ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Giovanni Battista Noceto;

che il Noceto si costituiva nel procedimento incidentale, contestando la legittimità della integrazione del contraddittorio nei propri confronti;

che lo scrivente conferiva incarico al collegio peritale composto dal prof. Augusto Capecchi, dal dott. Otello Bragantini e dal geom. Massimo Gai, che depositavano la relazione finale in data 17 settembre 2007;

che, all'udienza del 18 gennaio 2008, ritenuta la connessione della causa R.G. 863/2006 alla causa R.G. 2944/2006, lo scrivente ne disponeva la riunione;

che, disattese le istanze istruttorie per interpello e testi dedotte dalle parti, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava le parti alla precisazione delle conclusioni;

CONSIDERATO

QUANTO ALLA CHIAMATA DEL TERZO NOCETO NEL PROCEDIMENTO DI ATP INCIDENTALE ALLA CAUSA N.R.G. 863/2006 (SUB 1);

che il Noceto ha denunciato l'illegittimità della propria chiamata nel procedimento di ATP incidentale al procedimento R.G. 863/2006;

che l'eccezione è infondata e deve essere respinta;

che, ai sensi dell'art. 107 c.p.c., il giudice, quando ritiene opportuno che il processo si svolga in confronto di un terzo al quale la causa è comune, ne ordina l'intervento;

che la Suprema Corte, richiamando un principio ormai consolidato, ha stabilito che *“l'intervento "iussu iudicis", rispondendo all'interesse superiore della giustizia ad attuare l'economia dei giudizi e ad evitare i rischi di giudicati contraddittori - come tale di ordine pubblico e trascendente quello delle stesse parti originarie del giudizio o di terzi, - ben può essere disposto*



(sulla base di una valutazione che costituisce espressione di un potere discrezionale riservato al giudice del primo grado, il cui esercizio non è suscettibile di sindacato nelle fasi successive, nè, in particolare, in sede di legittimità) anche nel caso in cui, di fronte a difese del convenuto dirette a far accertare la propria estraneità al rapporto controverso, il giudice ritenga di dover indurre od autorizzare chi agisce ad estendere la propria domanda nei confronti del terzo indicato come titolare del rapporto medesimo" (Cass. 707/2004);

che, più precisamente, *"qualora il convenuto eccepisca di non essere titolare del lato passivo del rapporto dedotto in giudizio e indichi come tale il terzo, il giudice di primo grado, con valutazione discrezionale, non sindacabile in sede di legittimità, può ordinare l'intervento in causa del terzo, a norma dell'art. 107 cod. proc. civ., in tal modo costituendosi un "simultaneus processus" diretto alla individuazione del titolare passivo del credito azionato, al terzo estendendosi in via automatica la domanda dell'attore" (Cass. 13907/2007);*

che l'indicazione del terzo come "vero" responsabile non deve essere necessariamente "qualificata", nel senso che non è necessario che il terzo venga espressamente qualificato come debitore, essendo sufficiente che il convenuto, che intende stornare da sé la responsabilità, deduca i presupposti di fatto e le condotte materiali, riconducibili al terzo, che ne possano implicare la responsabilità secondo la legge;

che non sussistono valide ragioni per escludere l'applicazione dell'art. 107 c.p.c., così come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, nell'ambito del procedimento cautelare;

che non sussistono altresì valide ragioni per escludere che la chiamata del terzo possa essere disposta dal Giudice anche nell'ambito dell'incidente cautelare di accertamento tecnico preventivo;

che, nel caso di specie, i convenuti nella causa R.G. 863/2006 (Farrauto, Siri, Falco Costruzioni) hanno tempestivamente eccepito, nella comparsa di risposta, la propria estraneità rispetto alle cause dello smottamento/frana denunciato dal Fresia, indicando espressamente che nell'innescò del



fenomeno avrebbe svolto "ruolo preminente il muro trasversale esistente nella proprietà di terzi", specificamente individuata dal ctu Sicca nella proprietà di Giovanni Noceto;

che addirittura lo stesso attore Roberto Fresia, nell'atto introduttivo del giudizio per ottenere la decisione di merito a conferma del provvedimento cautelare, ha chiesto l'autorizzazione alla chiamata del terzo Noceto, sulla scorta delle valutazioni svolte dal ctu nel corso del procedimento cautelare;

che tale autorizzazione è stata erroneamente negata dal GOT dott. Marco Peluso, in base alla considerazione che il Noceto non era parte del procedimento cautelare;

che, invece, non esiste alcun divieto di estendere il giudizio di merito - che è autonomo - quanto a *petitum* e a *causa petendi*, nonché di ampliarne il contraddittorio, estendendolo a soggetti ulteriori rispetto alle parti del procedimento cautelare;

che il Fresia, in veste di attore, avrebbe potuto finanche citare direttamente il Noceto, come convenuto, senza chiedere autorizzazione alcuna al Giudice;

che, tuttavia, la previa richiesta di autorizzazione contenuta in citazione vale come tempestiva chiamata in giudizio anche del terzo Noceto;

che, dunque, nell'ambito del giudizio R.G. 863/2006, l'estensione del contraddittorio al Noceto si dovrebbe comunque disporre, in accoglimento dell'istanza di autorizzazione alla chiamata svolta in citazione dal Fresia, previa revoca dell'ordinanza adottata dal GOT dott. Peluso Gaglione, che l'ha negata;

che l'estensione del contraddittorio al Noceto doveva disporsi nel più breve tempo possibile, al fine di non pregiudicare i diritti di azione del Fresia, indebitamente compressi con il rigetto dell'istanza di autorizzazione alla chiamata, tempestivamente proposta "in limine litis";

che, pertanto, era necessitata la chiamata del terzo già in sede di accertamento tecnico preventivo nel corso del giudizio R.G. 863/2006, proprio al fine di consentire il pieno contraddittorio sulla prova anticipatamente acquisita, anche nei rapporti con colui che, fin dall'inizio del giudizio, è stato indicato, sia dal Fresia, sia dai convenuti Farrauto, Siri e



Falco Costruzioni, come il vero responsabile (o corresponsabile) del cedimento del muro e/o del relativo pericolo;

QUANTO AL REGOLAMENTO DEI CONFINI TRA IL FONDO DI PROPRIETÀ FRESIA E QUELLO DI PROPRIETÀ NOCETO:

che il Noceto asserisce che il confine tra il mappale attualmente censito con il n. 1180 al CF, già 596 al CT (Fresia), ed il mappale attualmente censito al CT con il n. 597 (Noceto) non sarebbe quello addotto dall'attore, bensì quello spostato di m. 2,20 ad ovest, che risulta dalla misurazione di metri lineari 19 dal confine con il mappale 577 (estraneo al presente giudizio), come affermato nella sentenza del Tribunale di Savona intervenuta nel 1979 tra Mario Noceto, dante causa di Giovanni Battista Noceto, ed Emma Gagliardo, allora proprietaria del fondo identificato con il mappale 577;

che il Fresia, sul punto, si rimetteva all'esito dell'accertamento tecnico disposto dal giudice sui confini catastali;

che, come descritto nella narrativa della sentenza del Tribunale di Savona, n. 409/1979, allegata da parte Noceto sub II a) e non contestata sul punto, i mappali ex 596 (Fresia) e 597 (Noceto) risultano dal frazionamento della originaria proprietà Scarrone, ad opera del geom. Morioni (tipo di frazionamento del 16/9/1960) e del geom. Molino (tipo di frazionamento del 22/12/1960);

che, in particolare, dai suddetti frazionamenti risultavano i mappali 2t e 2u, cui venivano successivamente assegnati rispettivamente i numeri 596 e 597; che non risulta che i mappali 2t e 2u abbiano mutato consistenza ed estensione successivamente al tipo di frazionamento ad opera del geom. Molino, essendo stata riclassificata la sola numerazione;

che, per quanto risulta dagli atti di provenienza prodotti dalle parti, i mappali 596 (ora 1180, già 2t) e 597 (già 2u) sono stati oggetto di trasferimento (a corpo e non a misura) con atti negoziali che hanno sempre fatto riferimento alla descrizione catastale dell'impianto al tempo vigente;

che, pertanto, la descrizione catastale degli immobili ha sempre formato parte integrante della volontà negoziale dei contraenti per l'alienazione;

che, quindi, per determinare la consistenza ed i confini dei fondi trasferiti,



secondo la volontà negoziale espressa dai contraenti, si deve guardare, *per relationem*, alla consistenza e ai confini dei mappali come indicati negli atti catastali ora vigenti (nel periodo di interesse è cambiata solamente la numerazione);


che il collegio peritale, a seguito di accurate misurazioni a partire da punti fiduciali fissi e certi, ha individuato i confini tra il mappale ex CT 596 (ora CF 1180), oggi intestato al Fresia, e quello CT 597, oggi intestato a Noceto, indicandoli con linea continua nera nella mappa allegata sub 15 B alla relazione depositata in data 17 settembre 2007;

che il confine così individuato nel presente giudizio è del tutto congruente con quello indicato nella sentenza del Tribunale di Savona, n. 409/1979, in quanto detto confine risulta posizionato a circa 2,20 metri ad ovest del muretto costruito dal Pescetto, dante causa di Fresia, graficamente indicato con una linea continua blu nella mappa allegata *sub* 15 B alla perizia Capecchi – Bragantini - Gai;

che, infatti, anche nella sentenza del 1979 il Tribunale segnalava che il Pescetto aveva costruito, per errore, il muro di confine tra il mappale 596 e quello 597 a circa m. 2,20 ad ovest del confine risultante dagli atti catastali e, quindi, di quello effettivamente voluto dalle parti;

che, per l'accertamento del confine e della conseguente estensione dei fondi di proprietà rispettivamente del Fresia e del Noceto, non è ammessa indagine sull'eventuale usucapione delle strisce di terreno poste tra il confine convenzionale (coincidente con quello catastale) e quello ritenuto da una o da entrambe le parti, in quanto il Fresia, a fronte dell'*actio finium regundorum* promossa dal Noceto, nulla ha tempestivamente dedotto, entro i termini perentori per la formazione del *thema decidendum* e del *thema probandum*, in ordine al possesso ad *usucapionem* o al presupposto dell'incertezza meramente soggettiva del confine, che sola legittimerebbe l'eccezione di acquisto per usucapione (Cass. 27413/2005), ma si è sostanzialmente rimesso all'esito dell'accertamento tecnico d'ufficio;

che è ben vero che, in materia di domande di accertamento dei diritti reali, è ormai consolidato il principio giurisprudenziale che segue:


IL GIUDICE



"I diritti assoluti - reali o di "status" - si identificano in sé e non in base alla loro fonte, come accade per i diritti di obbligazione, sicché, l'attore può mutare il titolo in base al quale chiede la tutela del diritto assoluto senza incorrere nelle preclusioni (artt. 183, 189 e 345 cod. proc. civ.) e negli oneri (art. 292 cod. proc. civ.) della modificazione della "causa petendi", né viene a concretarsi una violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato se il giudice accoglie il "petitum" sulla scorta di un titolo diverso da quello invocato. Infatti, la proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei cosiddetti "diritti autodeterminati", individuati, cioè, in base alla sola indicazione del loro contenuto, rappresentato dal bene che ne costituisce l'oggetto, onde, nelle azioni a difesa di tali diritti, la "causa petendi" si identifica con il diritto stesso (diversamente da quanto avviene in quelle a difesa dei diritti di credito, nelle quali la "causa petendi" si immedesima con il titolo), mentre il titolo, necessario ai fini della prova di esso, non ha alcuna funzione di specificazione della domanda" (Cass. 24702/2006);

che, tuttavia, l'applicazione del suddetto principio non può consentire l'elusione delle preclusioni processuali in materia di deduzioni in fatto e di offerte probatorie;

che in tal senso, infatti, la Suprema Corte ha anche osservato che, con riferimento alla categoria dei diritti "autodeterminati", ai fini della precisazione della "causa petendi", pur non essendo necessaria la corretta indicazione delle norme applicabili al caso e dei relativi istituti giuridici, devono essere comunque indicati chiaramente i fatti costitutivi del diritto azionato, cosicché sussiste indebita "mutatio libelli" quando, all'iniziale domanda, venga sostituita una pretesa intrinsecamente diversa, in quanto fondata su circostanze di fatto diverse, sulle quali sia del tutto mancato il contraddittorio, nei termini preclusivi concessi alle parti (vedi Cass. 26973/2005);

che, nel caso di specie, in ordine alla avversaria domanda sui confini, il Fresia, nei termini perentori di cui all'art. 183 c.p.c., comma sesto, si è limitato a rimettersi all'esito di espletanda consulenza d'ufficio, così



implicitamente – ma inequivocabilmente - deducendo in fatto che i confini tra i fondi coincidono con quelli risultanti dai rispettivi titoli di provenienza (e con quelli catastali ivi convenzionalmente richiamati), cui il consulente avrebbe dovuto far riferimento per la verifica degli stessi sul campo;

che nulla è stato tempestivamente dedotto dal Fresia, né è stato offerto in prova, sulle circostanze di fatto del possesso *ad usucapionem* della striscia di terreno controversa, posta sul confine, né sulla incertezza meramente soggettiva dello stesso (con esclusione, quindi, dell'uso promiscuo, tra i proprietari confinanti, della striscia di terreno contesa);

che in altri termini il Fresia, a fronte della domanda avversaria di regolamento dei confini, ha concentrato il contraddittorio sull'accertamento, in fatto, dei confini risultanti dagli atti di provenienza e dagli atti catastali ivi pattiziamente richiamati, così distogliendo tale contraddittorio da ogni questione di fatto sul possesso esclusivo, *ad usucapionem*, della fascia di terreno in contesa;

che, in questa sede, dunque, allo scrivente è precluso l'accertamento dell'eventuale acquisto per usucapione della fascia di terreno sul confine, come dedotto dal Fresia, per la prima volta, in comparsa conclusionale, in quanto i fatti che ne dovrebbero costituire il presupposto, e non solo la qualificazione giuridica, sono stati tardivamente indicati, dopo che erano ormai spirati i termini preclusivi di cui all'art. 183 c.p.c., comma sesto;

QUANTO AL CONFINE TRA IL MAPPALE CF 1180 (EX CT 596) DEL FRESIA ED IL MAPPALE CF 1324 DELLA FARRAUTO:

che il regolamento del confine tra la proprietà Fresia e quella Farrauto non costituisce oggetto di domanda espressa delle parti del giudizio N.R.G. 863/2005, ma rileva tuttavia come questione pregiudiziale di fatto per l'accertamento della sussistenza, in capo alla Farrauto, al Siri e alla Falco Costruzioni s.r.l. della responsabilità denunciata dal Fresia per il cedimento del muro di sostegno del proprio giardino;

che, infatti, è di rilievo accertare se il muro di sostegno del giardino si trovi interamente nella proprietà Fresia o in quella Farrauto e se le sue fondamenta si trovino in tutto o in parte nell'una o nell'altra proprietà;



che gli accertamenti tecnici svolti dal collegio Capecchi – Bragantini - Gai, sulla scorta di punti fiduciali fissi e certi, hanno consentito di individuare il confine tra il mappale CF 1180 (ex CT 596) del Fresia ed il mappale CF 1324 della Farrauto in quello indicato con una linea continua nera sulla mappa prodotta in allegato *sub* 15 B alla relazione depositata in data 17 settembre 2007;

che il confine tra il fondo Fresia ed il fondo Farrauto attribuisce a Fresia la fascia di terreno di larghezza variabile, da un metro ad un metro e mezzo, al piede del muro Fresia, prospiciente il fondo Farrauto;

QUANTO AL CEDIMENTO DEL MURO DI CONTENIMENTO DEL GIARDINO FRESIA, ALLE CAUSE E ALL'IMPUTAZIONE DI RESPONSABILITÀ:

che, in più punti della relazione tecnica, i consulenti nominati dallo scrivente, traendo argomento da molteplici circostanze di fatto rilevate *in loco*, nonché dalle descrizioni contenute nelle risalenti relazioni tecniche prodotte in giudizio, hanno ripetutamente escluso che le lesioni al muro Fresia, (interamente collocato in proprietà Fresia, come risulta dal regolamento di confini espletato in questa sede) dipendano da cedimenti verticali sul piano fondazionale, individuandone la causa in spinte del terreno del giardino Fresia, da tergo, indotte anche dallo sviluppo dell'impianto radicale delle palme ivi impiantate:

“Per quanto riguarda il lesionamento del muro Fresia, esso non sembra causato da cedimenti verticali sul piano fondazionale, come si è già avuto modo di rispondere, ma dall'aumento delle spinte su di esso insistenti e dalla conseguente sconnessione del suo angolo S — E. Non si può escludere però che una modesta rotazione della fondazione abbia avuto luogo dopo la scomparsa della fascia, incrementando il dissesto” (pag. 17);

“Le caratteristiche geotecniche del terreno di riempimento del giardino Fresia sono state senza dubbio peggiorate dalla massiccia presenza di acqua, anche percolante dal pendio a monte della via Poggio dell'Orizzonte, mentre gli ammassi di radici delle due palme, prossime agli spigoli S-E e S-W, hanno certamente aumentato la



spinta a tergo del muro. [...] Le palme presentano inoltre un apparato radicale composto di elementi sottili, ma numerosissimi, che, crescendo in numero, lunghezza e diametro occupano un volume notevole, provocando un sicuro aumento della spinta sul retro del muro" (pag. 17, in cima) [...];

"I CCTTU non possono invece condividere l'affermazione che il dissesto del muro Fresia sia da attribuire alla mancata stabilizzazione del versante, come già illustrato attraverso il cinematismo di frattura del muro, non compatibile con cedimenti differenziati di fondazione, ma con spinte non equilibrate del terreno contenuto dal muro, rivelate anche dallo stato deformativo di quest'ultimo" (pag. 22) [...];

che è ben vero che, in taluni punti della relazione si afferma che il "fronte roccioso" interamente presente nella proprietà Farrauto, e sottostante al muro Fresia - benché non in asse con lo stesso - non sia sicuro, ma si precisa, altresì, che esso non è sicuro *"non tanto agli effetti di una frana catastrofica, ma per quasi certi distacchi sul fronte e della coltre di ricoprimento, ove presente"* (pag. 10);

che, in altri termini, gli stessi consulenti d'ufficio ritengono che il fronte roccioso collocato in proprietà Farrauto potesse essere produttivo, almeno fino al momento della costruzione dei muraglioni (in esecuzione del provvedimento cautelare del Tribunale di Savona e delle ordinanze sindacali), di distacchi superficiali di roccia, con danno per le strutture e le porzioni di fondo sottostante, ma non certo di scoscendimenti a valle dell'intera parete, con conseguente trascinarsi della muro Fresia soprastante;

che, infatti, gli stessi ccttuu, nel valutare funzione ed efficacia delle opere di consolidamento già eseguite sul fronte Farrauto, giungono a concludere che esse non hanno alcuna utilità per il Fresia, che - a loro dire - può impedire il franamento del giardino solo con la integrale ricostruzione del proprio muro:

"i lavori di consolidamento del fronte, già eseguiti da Farrauto, non possono impedire un probabile crollo del muro fresia in quanto l'opera eseguita risulta funzionale alla sola stabilità della proprietà Farrauto,



come si può rilevare dai rilievi piano - altimetrici dai quali si evince che solo una limitata parte del muro Fresia è soprastante le opere eseguite da Farrauto" (pag. 28);

che, effettivamente, anche dalle planimetrie allegate alla relazione peritale sub n. 15, si evince chiaramente che la proiezione del muro Fresia sulla sottostante proprietà Farrauto lambisce del tutto marginalmente i muraglioni in calcestruzzo ivi appena costruiti, anche in esecuzione dell'ordinanza resa dal Tribunale di Savona in sede cautelare;

che, pertanto, così come sono stati eretti, detti muraglioni non possono avere alcuna funzione di contrasto della parete rocciosa (fronte di cava), in modo da prevenire ed evitare eventuali scoscendimenti a valle e frane del muro Fresia;

che i ccttuu, pur consapevoli di ciò, non suggeriscono affatto di estendere in larghezza o in altezza i muraglioni Fresia, ma affermano con chiarezza che l'unico modo per mettere in sicurezza il giardino Fresia è quello di ricostruire interamente, con palificazioni, il relativo muro di contenimento;

che, così opinando, il collegio peritale sostanzialmente esclude la rilevanza causale del fronte roccioso Farrauto, in relazione alle lesioni o al pericolo di crollo del soprastante muro Fresia;

che, infatti, ai fini per cui è controversia, occorre valutare il nesso di causalità giuridica sussistente tra lo stato del fronte roccioso Farrauto ed il crollo del muro Fresia;

che è causa giuridicamente rilevante del crollo, o del pericolo di crollo, quella che da sola è sufficiente a determinarlo, con ciò interrompendo il nesso di causalità con ogni altra concausa naturalistica meramente occasionale;

che, nel caso di specie, dall'esame obiettivo delle circostanze di fatto rappresentate e sintetizzate dai consulenti, risulta evidente che il muro si è deformato, spanciandosi verso l'esterno, per caratteristiche sue proprie intrinseche, oltre che per le spinte del terreno retrostante (giardino Fresia), e che tale fenomeno si sarebbe comunque verificato, con le stesse modalità e la medesima tempistica ed intensità, anche se fosse stato "messo in sicurezza" il fronte di cava in proprietà Fresia;



che, inoltre, benché il collegio dei consulenti abbiano osservato come il Farrauto abbia ommesso ripulire il fondo roccioso dalla vegetazione presente, anche allo scopo di bloccare l'effetto disgregativo delle radici, non è stato specificato se, fino ad oggi, il paventato effetto disgregativo si sia effettivamente prodotto, con concreto e riscontrato pregiudizio per la stabilità del soprastante muro Fresia, e se la vegetazione presente costituisca ancora un pericolo concreto ed attuale per la stabilità degli strati profondi del fronte roccioso e, in ultima analisi, del sostegno naturale della piattaforma rocciosa del giardino Fresia;

che, poi, gli eventuali distacchi di roccia dal fronte di cava non sarebbero in alcun modo evitati dalle opere già eseguite in proprietà Farrauto, che i ccottuu significativamente non suggeriscono di incrementare, né di modificare (almeno ai fini della messa in sicurezza della proprietà Fresia);

che, in ogni caso, una volta che venisse riedificato il muro Fresia, con opportune palificazioni, gli eventuali distacchi superficiali di roccia dal fronte di cava Farrauto - che, si ripete, non sarebbero efficacemente impediti dai muraglioni di contenimento Farrauto - non costituirebbero motivo di instabilità per il giardino Fresia;

che, dunque, lo stato del fronte roccioso Farrauto, nella condizione attuale ed in quella in cui si è trovato fino ad oggi, è irrilevante per la sicurezza del fondo soprastante Fresia e, pertanto, esso non costituisce causa giuridicamente rilevante dei crolli già avvenuti, né costituisce causa giuridicamente rilevante di pericolo concreto ed attuale di futuri crolli del muro Fresia o di instabilità del soprastante giardino;

che, analogamente, si deve escludere rilevanza causale, giuridicamente rilevante, al cd. muro - diga presente nel fondo Noceto;

che, in conclusione della relazione tecnica, il collegio peritale osserva, infatti, con riferimento all'erosione della fascia di terreno antistante il muro in pietra di Fresia, quanto segue:

"Per quanto attiene la responsabilità di Noceto, la presenza di scarichi beanti e del muro ha certamente contribuito, anche prima del 1986, a fenomeni di erosione del terreno sciolto e di peggioramento



della qualità dell'ammasso roccioso nei livelli superficiali a causa di spinta idrostatica, favorendone il distacco, che, ripetuto nel 2005, hanno provocato il franamento di parte della fascia di proprietà Fresia" (pag. 29);

che, tuttavia, lo stesso collegio evidenzia (pag. 6) che la lesione alla base del muro Fresia, allo spigolo est, era già presente nel 1986, quando il cd. muro - diga in proprietà Noceto non esisteva ancora (come risulta dalla relazione peritale a firma Pino Carrieri del 1986, prodotta da parte Fresia e, sul punto, non specificamente contestata);

che, più precisamente, il collegio peritale osserva:

"La presenza del muro in proprietà Noceto, la cui sommità risulta pressoché orizzontale nel rilievo planoaltimetrico, ha senza dubbio accentuato la deviazione dell'acqua meteorica verso lo spigolo S-E del muro Fresia, impedendone il deflusso diretto verso valle sulla massima pendenza; ma esso non sarebbe stato però presente quando si verificò, proprio nei pressi dello spigolo, lo scoscendimento di cui riporta il dott. Carrieri. Si deve concludere che l'orografia dei luoghi predisponesse quella zona al ruscellamento ed alla conseguente erosione e dilavamento della coltre nonché al franamento della sottostante roccia alterata (pagg. 15 e 16)";

che, inoltre, il collegio peritale riconosce esplicitamente che, *"quanto alla presenza della fascia di terreno sciolto antistante il muro [Fresia], essa era irrilevante ai fini della sua stabilità, in quanto esso era fondato su roccia"* (pag. 15);

che nella relazione dei consulenti d'ufficio, d'altra parte, si riconosce che è addirittura *"improbo"* stabilire in che misura la *"carezza di regimazione"* delle acque sul fondo Noceto abbia contribuito *"alle due frane registrate all'angolo SW della proprietà Noceto e terreno limitrofo"* (pag. 27);

che, dunque, se la fascia alla base del muro Fresia era costituita di terreno sciolto, di per sé inidoneo a sostenere il muro Fresia, il suo dilavamento, eventualmente indotto dalle acque provenienti dal fondo Noceto – ma certamente anche percolanti dal giardino Fresia, attraverso le pietre del muro



stesso -, non può avere avuto alcuna efficienza causale nel determinare lo spanciamento del muro, né può avere alcuna rilevanza deterministica, giuridicamente rilevante, rispetto al pericolo, concreto ed attuale, di franamento o di scoscendimento del muro Fresia;

che, poi, una volta ricostruito su micropali il muro Fresia – intervento ritenuto necessario e sufficiente dai cctuu per mettere in sicurezza il soprastante giardino – l'eventuale dilavamento della fascia di terreno sciolto sottostante sarebbe del tutto irrilevante per la stabilità del muro;

che, comunque, il dilavamento della stretta fascia di terreno sottostante, anche se attribuibile in parte alle acque provenienti dal fondo Noceto, non reca concreto pregiudizio economico al Fresia, in quanto il terreno sciolto non può costituire in alcun modo, come è evidente, base fondazionale per l'infissione delle palificazioni del muro di sostegno del soprastante giardino, che dovrebbero comunque scendere in profondità fino ad agganciarsi alla ben più solida piattaforma rocciosa sottostante;

che, dunque, non può trovare accoglimento la domanda del Fresia di ricostituzione, a spese del Noceto, della fascia alla base del muro, nello stato in cui era in precedenza, in quanto, tra l'altro, il terreno sciolto, proprio perché intrinsecamente instabile, costituisce motivo di pericolo per il fondo sottostante, potendo alimentare cadute di materiale terroso o lapideo a valle;

che, d'altra parte, la suddetta fascia di terreno sciolto verosimilmente verrebbe comunque a franare per effetto della infissione dei micropali a sostegno del costruendo muro Fresia;

che le diverse soluzioni cui giunge il collegio peritale, in ordine all'imputazione di responsabilità, non possono essere condivise;

che, infatti, la conclusione secondo cui la responsabilità per il crollo del muro sarebbe da attribuirsi sia a Fresia, sia a Farrauto, sia a Noceto, non è conforme ai criteri di imputazione giuridica e di connessione causale sopra richiamati ed è intrinsecamente contraddittoria con le valutazioni tecniche espresse dai medesimi consulenti, come sopra evidenziato, essendo piuttosto il risultato di un giudizio d'equità, non consentito in questa sede, né deferito ai consulenti tecnici, cui non è riconosciuta alcuna funzione arbitrale;



che, conseguentemente, deve essere revocata anche l'ordinanza datata 21/2/2006, del Tribunale di Savona, in persona del dott. Marcello Bruno, come modificato dal collegio, in sede di reclamo, con provvedimento datato 24/5/2006, che, nell'interesse di Fresia, imponeva a Gabriella Farrauto di eseguire *"le opere necessarie per la messa in sicurezza del versante oggetto di causa"*;

QUANTO AL CD. MURO - DIGA:

che, in ogni caso, a parte l'insussistenza dell'efficienza causale sul crollo del muro, il Fresia non potrebbe comunque dolersi, in generale, degli effetti di ruscellamento dell'acqua proveniente dal fondo Noceto, in quanto *"il fondo inferiore è soggetto a ricevere le acque che dal fondo più elevato sciolano naturalmente, senza che sia intervenuta l'opera dell'uomo"* e *"il proprietario del fondo inferiore non può impedire lo scolo, né il proprietario del fondo superiore può renderlo più gravoso"* (art. 913 c.c., commi 1 e 2);

che, dunque, al Noceto non può imputarsi, in generale, come ha fatto il collegio peritale con valutazione giuridica che non gli competeva, di non aver arginato le acque piovane cadute naturalmente sul proprio fondo;

che, semmai, potrebbe essere imputato al Noceto di aver aggravato lo scolo delle acque verso il fondo Fresia, con la costruzione di opere edilizie idonee ad ivi convogliarle, così imponendogli l'esercizio di fatto della relativa servitù; che, senza dubbio alcuno, il Fresia può pretendere che il Noceto cessi di aggravare detto scolo, adottando le misure necessarie a impedire l'ulteriore convogliamento delle acque;

che, tuttavia, come si è visto, tale maggiore scolo non ha avuto – e non ha – efficienza causale sulla frana o sullo scoscendimento del muro;

che, nel caso di specie, quindi, dovrà essere disposto che il Noceto, laddove non abbia già provveduto in esecuzione di analoghi provvedimenti amministrativi, modifichi il cd. "muro-diga", rappresentato nelle fotografie allegate alla relazione tecnica sub n. 4 e sub n. 6, in modo che non incanali l'acqua piovana in direzione del fondo Fresia;

QUANTO ALLA DOMANDA RISARCITORIA PROPOSTA DA FRESIA:

che, in relazione al franamento – o al pericolo di franamento - del muro in



pietra, di sostegno del giardino, le domande risarcitorie proposte dai Fresia sono infondate, in quanto non sussiste fatto illecito la cui responsabilità sia imputabile ai convenuti Farrauto, Siri, Falco Costruzioni s.p.a., o al terzo chiamato Noceto;

QUANTO ALLA DOMANDA DI MANLEVA E/O GARANZIA E/O DI RISARCIMENTO E/O DI CONDANNA EX ART. 96 C.P.C. PROPOSTA DAI CONVENUTI GABRIELLA FARRAUTO, GIUSEPPE SIRI E DA FALCO COSTRUZIONI S.R.L. CONTRO ROBERTO FRESIA:

che i suddetti convenuti Farrauto e Falco Costruzioni chiedono al Fresia di essere manlevati e/o garantiti dal Fresia per ogni conseguenza dovesse loro derivare dall'eventuale inadempimento del contratto preliminare con il quale era stata promessa a tale Sergio Di Fonzo la vendita del fabbricato costruendo sul fondo di proprietà Gabriella Farrauto;

che la domanda è infondata e deve essere respinta;

che, infatti, la causa dell'inadempimento del contratto preliminare con il Di Fonzo sarebbe semmai direttamente riconducibile al provvedimento cautelare adottato dal Tribunale, prima in composizione monocratica e, poi, in sede di reclamo, in composizione collegiale, e non alla iniziativa giudiziaria promossa dal Fresia;

che l'azione giudiziaria introdotta dal Fresia costituisce estrinsecazione di un diritto alla tutela giurisdizionale, i cui limiti sono stabiliti dalla legge all'art. 96 c.p.c., e, pertanto, entro tali limiti, l'azione in giudizio deve ritenersi lecita e deve escludersi che essa possa essere fonte di danno risarcibile;

che, in particolare, colui che agisce in giudizio è tenuto a risarcire il danno che sia derivato alla controparte, solo nel caso in cui la domanda sia respinta e, altresì, ricorra la mala fede o la colpa grave;

che, nel caso di specie, deve certamente escludersi che, in capo al Fresia, ricorra la mala fede o la colpa grave;

che, infatti, al momento dell'introduzione dell'azione poteva certamente ritenersi ragionevole il timore che l'attività edilizia in atto nel fondo Farrauto avesse potuto innescare o, eventualmente, aggravare lo stato di dissesto del fondo soprastante Fresia, tanto che lo stesso collegio peritale incaricato dallo scrivente ne hanno imputato la responsabilità, seppur con valutazione non



condivisibile sotto il profilo giuridico, anche ai convenuti e al terzo chiamato Noceto;

che, altresì, nulla è dovuto ai convenuti, in conseguenza della revoca del provvedimento cautelare, per le spese sostenute per l'esecuzione, sul fondo Farrauto, delle opere di "messa in sicurezza" del fronte roccioso;

che, infatti, le opere finora eseguite, come correttamente rilevato dal collegio peritale, vanno a vantaggio esclusivamente del fondo Farrauto, proteggendo la sottostante costruzione da cadute di terra e massi, senza realizzare, però, alcuna efficace azione di contrasto, idonea a prevenire o a impedire il franamento o lo scoscendimento del muro Fresia e del soprastante giardino;

che, per di più, i convenuti non chiedono di rimettere in pristino il fondo Farrauto, rimuovendo le opere realizzate in esecuzione (anche) dell'ordinanza cautelare, il che dimostra – *per tabulas* – l'evidente interesse dei convenuti a mantenere i muraglioni di contenimento già realizzati;

che, conseguentemente, il costo delle opere già eseguite non può che rimanere a carico dei soggetti che le hanno realizzate e il cui vantaggio obiettivamente perseguono;

QUANTO ALLE RESIDUE DOMANDE NELLA CAUSA TRA FRESIA E NOCETO:

che le residue domande, formulate tra Fresia e Noceto nella causa R.G. 2944/2006 ed aventi ad oggetto il rispetto delle distanze e la servitù di scarico fognario, debbono essere ulteriormente trattate ed istruite;

che, tuttavia, per le diverse questioni esposte ai punti che precedono, già mature per la decisione, la sollecita definizione è sicuramente di interesse apprezzabile per le parti (art. 277 c.p.c., comma 2), in quanto consente l'immediato accertamento delle opere necessarie a rimediare alla paventata situazione di pericolo per i fondi Fresia e Farrauto;

che, inoltre, a questo punto del contenzioso, mantenere riunite le cause R.G. 863/2006 e R.G. 2944/2006 aggraverebbe inutilmente (art. 103 c.p.c., comma 2) l'ulteriore trattazione delle residue domande ancora pendenti tra Roberto Fresia e Giovanni Battista Noceto, tutte già concentrate nella sola causa R.G. 2944/2006;

che, pertanto, deve essere previamente disposta la separazione delle cause



R.G. 863/2006 e R.G. 2944/2006 e la rimessione sul ruolo della sola causa R.G. 2944/2006, come da separata ordinanza, per la trattazione delle residue domande;

QUANTO ALLE SPESE DI LITE:

che, considerata la reciproca soccombenza, le spese di lite tra tutte le parti, sia per la fase di merito, sia per la fase cautelare *ante causam*, e la relativa appendice di attuazione ex art. 669 duodecies c.p.c., sia per i procedimenti incidentali, in relazione alla domande decise con la presente sentenza, debbono essere interamente compensate tra tutte le parti;

che le spese di ctu già liquidate, nel corso del procedimento cautelare *ante causam* e degli ATP, a favore dell'ing. Andrea Sicca e dell'ing. Enzo Galliano debbono essere poste definitivamente a carico di Gabriella Farrauto, nella misura del 50%, e a carico di Roberto Fresia, per la residua quota del 50%;

che, invece, le spese di ctu liquidate in ATP ai ccttuu Capecchi, Bragantini e Gai debbono essere poste definitivamente a carico di Roberto Fresia, Gabriella Farrauto, e Giovanni Battista Illiano Noceto, nella misura di un terzo ciascuno;

P.Q.M.

"Il Giudice, contrariis reiectis, definitivamente pronunciando:

- a) respinge integralmente le domande formulate da Roberto Fresia contro Gabriella Farrauto, Giuseppe Siri e Falco Costruzioni s.r.l.;*
- b) respinge le domande riconvenzionali proposte da Gabriella Farrauto, Giuseppe Siri e Falco Costruzioni s.r.l. contro Roberto Fresia, nonché le domande di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.;*
- c) respinge le domande formulate da Roberto Fresia contro Giovanni Battista Illiano Noceto ed aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti al muro di sostegno del proprio fondo e la condanna all'adozione delle misure idonee a prevenire ed impedire ulteriori frane o scoscendimenti;*
- d) condanna Giovanni Battista Illiano Noceto, laddove non abbia già provveduto in esecuzione di analoghi provvedimenti*



amministrativi, a modificare il cd. "muro-diga", rappresentato nelle fotografie allegata alla relazione tecnica depositata nel presente giudizio, in corso di ATP, dai cctuu Augusto Capecchi, Otello Bragantini e Massimo Gai in data 17 settembre 2007, sub n. 4 e sub n. 6, in modo che non incanali l'acqua piovana in direzione del fondo di proprietà di Roberto Fresia;

- e) *revoca integralmente l'ordinanza datata 21/2/2006, emessa in procedimento R.G. 2831/2005 dal Tribunale di Savona, in persona del dott. Marcello Bruno, come modificato dal collegio, in sede di reclamo, con provvedimento datato 24/5/2006, che, nell'interesse di Fresia, imponeva a Gabriella Farrauto di eseguire "le opere necessarie per la messa in sicurezza del versante oggetto di causa";*
- f) *accerta e dichiara che i confini tra il mappale già censito al Catasto Terreni, Comune di Albissola Marina, con il n. 596 (ora censito al Catasto Fabbricati al foglio 4 – all. A, mappale n. 1180), oggi intestato in proprietà a Roberto Fresia, e quello censito al Catasto Terreni, Comune di Albissola Marina, con il n. 597, oggi intestato in proprietà a Giovanni Battista Illiano Noceto, coincide con quello rappresentato con linea continua nera nella mappa allegata sub 15 B alla relazione depositata nel presente giudizio, in corso di ATP, in data 17 settembre 2007, dai cctuu Augusto Capecchi, Otello Bragantini, Massimo Gai;*
- g) *compensa integralmente tra Gabriella Farrauto, Roberto Fresia, Giuseppe Siri e Falco Costruzioni s.r.l. le spese di lite del presente giudizio, nonché nei rapporti con Giovanni Battista Illiano Noceto, limitatamente alle domande decise ai punti che precedono, e le spese di lite del procedimento cautelare R.G. 2831/2005, della relativa fase di attuazione ex art. 669 duodecies c.p.c. (R.G. 1019/2006) e fase di reclamo (R.G. 745/2006), nonché dei procedimenti di ATP R.G. 1206/2006 e R.G. 863-1/2006;*



- h) pone definitivamente le spese di ctu, come già liquidate nel procedimento di ATP R.G. 1206/2006 e nel procedimento cautelare R.G. 2831/2005, definitivamente a carico di Gabriella Farrauto, nella misura del 50%, e a carico di Roberto Fresia, nella residua misura del 50%;
- i) pone definitivamente le spese di ctu, come già liquidate nel procedimento di ATP R.G. 863/2006, a carico di Gabriella Farrauto, Roberto Fresia e di Giovanni Battista Illiano Noceto, nella misura di un terzo ciascuno;
- j) dispone la separazione **dalla** causa R.G. 863/2006, che viene definita integralmente con la presente sentenza, **della** causa R.G. 2944/2006, che viene rimessa sul ruolo, come da separata ordinanza."

Così deciso in Savona, in data 31 luglio 2009.

Sentenza trasmessa alla Cancelleria, sottoscritta in originale e completa di intestazione, ai fini della pubblicazione ex art. 133 c.p.c., in data 31 luglio 2009.

IL GIUDICE
 DOTT. ROSARIO AMMENDOLIA
Rosario Ammendolia

Depositata nella Cancelleria del Tribunale di Savona ai sensi

dell'art. 133 CPC, oggi

31 LUG 2009

Il Collaboratore di Cancelleria
 IL CANCELLIERE CI
 M.F. BELLE

2/9/2009

al N° 692 Mod. Verso: € 336,00 (euro Trecentotrentasei/00)

Art. n° Mod. 9

Annotato in data 25/9/2009

Il Cancelliere

51

(Campagna Maria)
Campagna Maria

IL GIUDICE
 dott. Rosario Ammendolia